

ORDINE DEGLI AVVOCATI
presso la Corte di Appello di Lecce
www.ordineavvocatilecce.it
mail:info@ordineavvocatilecce.it PEC : ord.lecce@cert.legalmail.it

Lecce, 6 novembre 2018

AI SINDACI
DI TUTTI I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI

LECCE

Oggetto: equo compenso per i professionisti


Illustre Signor Sindaco,
come noto, le disposizioni in materia di equo compenso e di clausole vessatorie (recentemente introdotte dall'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-quaterdecies della Legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in sede di bilancio 2018 –L.27.12.2017 n. 205) chiariscono che **il compenso**, determinato nelle convenzioni di incarico professionale, si considera **equo** solo *“quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”*.

Le **clausole vessatorie**, contenute nelle convenzioni di incarico, (e così come delineate nel comma 5 dell'art. cit., da ultimo modificato dall'art. 1, co. 487, lett. b della L. 27.12.2017 n. 205 lettera g) consistono invece nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, *all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte*.

Infine la prescrizione di cui all'art. 19-quaterdecies della Legge di conversione n. 172/2017, al comma 3, stabilisce che *“La Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, **garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”***.

In ossequio alle norme sopra riportate, ed a seguito di un costruttivo confronto con gli Ordini Forensi della Puglia, la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 469 del 27 marzo 2018.

Con essa è stata adeguata la disciplina regionale al principio dell'equo compenso, stabilendosi che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico sia determinato applicando i **parametri medi vigenti** (come previsti dal decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 13 della legge professionale forense - attualmente il D.M. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi) ed è stato previsto, nella convenzione-tipo di cui alla DGR n. 1985/2012, il rimborso




delle spese generali nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti, ovvero al 15%.

E' stata altresì introdotta, nella convenzione tipo, la clausola di seguito riportata:
“A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto e definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente regionale le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole”.

Detta clausola, disciplinando “in positivo” la fattispecie considerata al comma 5 lett. g) dell'art. 13-bis, è diretta ad assicurare un orientamento applicativo coerente con la ratio ispiratrice della normativa, in sede di liquidazione dei compensi relativi a giudizi definitivamente conclusi, con la condanna delle controparti al pagamento in favore della Regione di spese legali in misura superiore agli importi pattuiti in convenzione e consente, quindi, di superare l'empasse generato dalla mancanza di una pattuizione espressa tra Regione ed avvocati officciati, nonostante la sopravvenuta affermazione dei principi in materia di equo compenso e clausole vessatorie.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, allo stato, non è a conoscenza se la prassi adottata dall'Ente da lei presieduto sia adeguata alle norme sull'equo compenso, o se lo siano le convenzioni che i Comuni stipulano con gli avvocati per i singoli incarichi, pertanto si confida in una pronta interlocuzione, onde concordare le modalità operative per l'attuazione concreta delle norme appena riferite, nella certezza che ogni Ente sarà pronto ad adeguarvisi.

Distinti saluti



Il Consigliere Segretario
Avv. Vincenzo Caprioli

La Presidente
Avv. Roberta Altavilla

